

# AGGIORNA n 113 del 04/09/2020

## DIREZIONE

**LIVIA MORONE**  
Dottoressa Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Contabile

**FABRIZIO D'AGOSTINI**  
Avvocato Cassazionista

## AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETT**

**SABRINA LEONE**  
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

**ALESSANDRO ZAVATTARO**

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

**FERDINANDO CALABRESE**  
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

## AREA CONSULENZA LEGALE

**PIETRO FLORIS**  
Avvocato Of counsel

**RAFFAELE GAMMAROTA**  
Avvocato Of counsel

**GABRILLE BAROUCH**  
Dottoressa in Giurisprudenza

## COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

**NADIA ANGELILLO**

**COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE**  
CINDY CORRAD

**AMMINISTRAZIONE**  
IVANA PICCIAU

Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRAD

Partnership con: **DMZ SRL**  
**SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

## NUOVA POSSIBILITA' DI RIVALUTARE I BENI D'IMPRESA

Il Decreto Agosto ripropone per il 2020 una nuova legge di rivalutazione dei beni di impresa, particolarmente interessante sia perché può avere valenza anche solo civilistica, sia perché l'eventuale rilevanza fiscale dei maggiori valori è subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva in misura molto ridotta (3%).

Quindi le imprese avranno a disposizione due soluzioni tra cui scegliere:  
1) effettuare una rivalutazione gratuita, senza però ottenere il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori, o  
2) versare l'imposta sostitutiva del 3%, in modo da ottenere anche la rilevanza fiscale dei valori rivalutati.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2020, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

I soggetti ammessi alla nuova rivalutazione sono **le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato** che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Possono essere oggetto di rivalutazione, ad esempio, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Un'ulteriore novità riguarda la **possibilità di rivalutare anche un singolo bene**, e non l'intera categoria come nelle precedenti rivalutazioni, rendendo più conveniente l'intera operazione.

Pertanto, all'interno della stessa categoria di beni rivalutabili, si potrà ad esempio rivalutare un singolo bene ai soli fini civilistici, rivalutare un secondo bene anche fiscalmente (pagando l'imposta sostitutiva del 3%) e lasciare invariato il valore degli altri beni.

Qualora si voglia riconoscere anche fiscalmente il nuovo valore, l'imposta sostitutiva del 3% va versata (anche mediante compensazione con crediti fiscali) in un **massimo di due rate di pari importo**:

- la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti